

Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

Legge n. 146/2006

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

19	Sezione S: Reati transnazionali
19.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati transnazionali</i>
19.2	<i>Criteri per la definizione di reato transnazionale</i>
19.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
19.3.1	<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D Lgs.25 luglio 1998, n. 286)</i>
19.3.2	<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.202/2016</i>
19.3.3	<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 modificato da Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1)</i>
19.3.4	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</i>
19.3.5	<i>Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)</i>
19.3.6	<i>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p. modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016))</i>
19.3.7	<i>Associazione di tipo mafioso (Art. 416- bis c.p.)</i>
19.3.8	<i>Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018)</i>
19.3.9	<i>Operazioni sotto copertura (Art. 9 della legge 16 marzo 2006, n.146 modificato dalla L. n 3 del 9 gennaio 2019)</i>
19.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati transnazionali</i>
19.5	<i>Organi e funzioni coinvolte</i>
19.6	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
19.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
19.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>



19.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati transnazionali

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

19.2 Criteri per la definizione di reato transnazionale

L'articolo 10 della Legge 146 del 2006, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come Convenzione di Palermo), ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di "reato transnazionale"

Si definisce transnazionale "il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti [Art. 3, lett. a), b), c) e d) della Legge 146 del 2006]:

- Sia commesso in più di uno Stato
- Sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- Sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- Sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo dei cc.dd. reati presupposto ex D.Lgs.n.231/2001.

L'Art. 10 della predetta Legge 146/2006, ha espressamente previsto la Responsabilità amministrativa degli Enti per i reati transnazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3, prevedendo le seguenti pene:

- Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del Codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno di tali delitti si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni
- Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote

19.3 Le fattispecie di reato richiamate dalla legge n.146/2006

Tra le ipotesi di reati transnazionali fonti di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 10 della Legge 146 del 2006, si riportano di seguito i reati di cui al Rischio Specifico

19.3.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs.n.286 del 25 luglio 1998)

Il D.Lgs.n.286 del 25 luglio 1998 (con testo aggiornato da L. 125/2008, L. 133/2008, D.Lgs.n.160/2008, L. 94/2009 e in vigore dal 22-12-2011) dice che il reato si configura quando chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona

Il fatto è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- L'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato è di cinque o più persone
- La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti

La pena detentiva è aumentata poi da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti sono commessi:

- Al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
- Sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto

La legge 161/2017 ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che stabiliscono le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente

1-bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote

1-ter In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12 comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

19.3.2 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per questo con la reclusione non inferiore a vent'anni.

Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori, e a dodici anni di reclusione per i partecipanti.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti

L'Art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

19.3.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art.291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito

Le pene previste dagli Artt. 291-bis e 291-ter del presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

19.3.4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni

19.3.5 Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una contravvenzione, la pena è della multa fino a 516 euro

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

19.3.6 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

*Al presente articolo si applicano le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al **D.Lgs.n.159/2011** e dalla **L.161/2017**

19.3.7 Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'articolo 5 della legge n.69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni

Lo stesso articolo 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Sempre l'articolo 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso



19.3.8 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (Art. 416-bis.1 c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018)

Il D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 ha introdotto l'articolo 416-bis.1 c.p. che recita

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli del Codice penale 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività' delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità' di polizia o l'autorità' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà'.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

19.3.9 Operazioni sotto copertura (Art. 9 comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019)

La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha sostituito la lettera a dell'Art.9 "operazioni sotto copertura" con:
fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali».

19.4 Le attività sensibili relative ai reati transnazionali

Le attività ipoteticamente sensibili relative alla commissione dei reati transnazionali riguardano in via generale le attività infragruppo internazionali, inteso come attività svolte ed in particolare di raccolta ed erogazione del credito e gestione di flussi finanziari internazionali.

Il rischio è che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità che possono comportare la commissione dei reati nelle attività sopra descritte

In particolare, possono risultare potenzialmente sensibili le attività internazionali, ovvero le attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra le società appartenenti allo stesso gruppo ma aventi sede in nazioni differenti

Inoltre, il rischio esiste ogni qual volta si instaura un rapporto di natura commerciale e/o finanziaria con soggetti c.d. "a rischio" cioè quei soggetti indicati nelle cosiddette "liste collegate al contrasto finanziario al terrorismo internazionale" Le liste ufficiali sono quelle curate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti.

19.5 Organi e funzioni coinvolte

Per quanto riguarda le aree sensibili riferibili ai reati transnazionale, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali come:

- Processo di valutazione dell'affidamento della Clientela
- Rapporti commerciali con i grandi Clienti
- Comunicazioni all'esterno
- Gestione delle informazioni privilegiate relative a tutte le società
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Negoziazione di strumenti finanziari

19.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che gli organi e le funzioni coinvolte si adoperino ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dall'alta direzione al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di un reato transnazionale

19.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti e partner anche stranieri
- Segnalare all'organismo di Vigilanza eventuali attività ritenute sospette principalmente se interessano movimenti finanziari
- Assicurare la ricostruzione delle attività e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi
- Prevedere procedure particolari in aree ad alto tasso di infiltrazione criminale



19.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante